

**ASSI**  
successore ex lege UNIRE  
(Legge n.111 del 15.7.2011)



**DETERMINAZIONE N. 693 DEL 28 GIUGNO 2012**

**SERVIZIO AFFARI GENERALI – CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE ADEGUAMENTO PREZZO DEL SERVIZIO  
IL SEGRETARIO GENERALE**

**VISTO** il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “*Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*” ;

**VISTO** il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

**VISTO** lo Statuto dell’UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

**VISTA** la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell’incarico di Segretario generale dell’UNIRE;

**VISTO** il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione*”;

**VISTO** il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 “*Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70*”;

**VISTO** il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Unire approvato con decreto interministeriale 5 marzo 2009;

**VISTO** la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell’UNIRE;

**VISTE** le disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, concernenti la somministrazione di lavoro nonché le disposizioni degli articoli 85 e 86, comma 3, dello stesso decreto e s.m.i.;

**VISTO** l’art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001 così come novellato dall’art. 17, comma 26, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78;

**VISTA** la determinazione n. 630 del 26 febbraio 2009 con la quale è stato affidato alla società Articolo1 S.p.A. il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di cui all’art. 4, comma 20, del precitato d.lgs. n. 276/2003;

**VISTO** il contratto di durata triennale sottoscritto con la medesima Società in data 6 aprile 2009 e segnatamente l’art. 8, comma 2, in base al quale è prevista la revisione del prezzo riferito al costo del servizio di somministrazione a partire dal secondo anno di durata contrattuale;

**VISTA** la determinazione n. 234 del 14 marzo 2012 con cui è stato disposto il rinnovo per un anno del richiamato accordo quadro stipulato con la società Articolo 1;

**VISTA** la comunicazione di accettazione inviata dalla società fornitrice in data 2 aprile 2012;

**VISTA** la nota prot UNIRE 2011/38667/entrata del 30/6/2011 con cui la Società Articolo 1 S.p.A. ha richiesto la revisione del prezzo riferito al costo del servizio di somministrazione richiamando espressamente il precitato art. 8 del contratto di affidamento del Servizio;

**VISTO**, altresì l’art. 115 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 “*Codice degli appalti*” e tenuto conto che, nelle more dell’attuazione della previsione ivi contenuta, la revisione prezzi deve essere operata sulla base del solo indice FOI della variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (cfr.,

*ex multis*, Tar Venezia, sezione I, sent. 01/02/2010 n. 236; Consiglio di Stato, sez. VI, 15 maggio 2009, n. 3003);

**RITENUTO** di dover quindi accogliere la richiesta della Società art. 1 nei suddetti limiti a valere dal secondo anno di durata contrattuale;

**VISTE** le fatture presentate dalla medesima società a far data dal mese di aprile 2010 e segnatamente gli importi relativi al solo costo del servizio ivi evidenziati;

**VISTA** la nota del 3 maggio 2012 prot. n. 8896 con la quale il Ministero vigilante, non ritenendo ipotizzabile un'interruzione delle operazioni finanziarie con conseguente stasi dell'attività istituzionale dell'Agenzia anche alla luce della possibile insorgenza di responsabilità erariali, ha confermato che l'ASSI debba valutare la possibilità di procedere ad assumere impegni per le spese obbligatorie ed indispensabili, per dodicesimi e nei limiti del bilancio preventivo 2011;

**VISTA** la deliberazione del Commissario del 22 maggio n.38 con la quale è stato adottato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012;

**VISTA** il conseguente atto d'indirizzo contenuto nella deliberazione del Commissario del 1 giugno 2012 n.40 con il quale, si dispone che nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012, vengano assunti gli impegni esclusivamente per spese obbligatorie ed indispensabili nei limiti più restrittivi del deliberato bilancio preventivo 2012;

**CONSIDERATO** che la spesa in oggetto, essendo inerente ad obbligazioni già assunte, è da considerarsi obbligatoria secondo le indicazioni sopra richiamate ;

**TENUTO CONTO** comunque del limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, della legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché del limite del dodicesimo dello stanziamento del bilancio di previsione 2011 in materia di contratti di somministrazione ;

**STIMATO**, nelle more che la società in questione emetta fattura relativa alle somme a titolo di revisione del prezzo, che l'importo necessario a far fronte alla predetta obbligazione sia pari a circa euro 1.000,00, secondo gli indici FOI;

**VISTO** il cap. il capitolo 111.090 "Somministrazione di lavoro" dell'esercizio 2012 che presenta la necessaria disponibilità e considerato che la spesa di che trattasi, è compatibile con il limite del dodicesimo dello stanziamento del bilancio di previsione 2012,

#### DETERMINA

- di riconoscere l'adeguamento del costo del servizio di somministrazione di lavoro secondo l'indice dei prezzi al consumo FOI pubblicato dall'ISTAT a decorrere da aprile 2010;

- di impegnare la relativa spesa, quantificata in circa 1.000,00 sul capitolo 111.090 "Somministrazione di lavoro" dell'esercizio 2012, in favore della Società Articolo i.s.p.a.

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE  
Francesco Ruffo Scaletta